

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 05/11/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro cessione del quinto, n. ***229, stipulato in data 15.10.2014 ed estinto anticipatamente a marzo 2019, e l'altro con delegazione di pagamento, n. ***210, stipulato in data 07.11.2013 ed estinto anticipatamente a giugno 2017, la ricorrente chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 4.035,86, di cui:

- per il contratto n. ***229, € 2.331,79, a titolo di commissioni accessorie e di mediazione non maturate, nonché € 162,80 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- per il contratto n. ***210 di € 1.541,27, a titolo di commissioni accessorie, di mediazione e oneri assicurativi non maturati.

Il tutto, oltre agli interessi legali dal reclamo e alla refusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce per entrambi i contratti l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, e la natura *up front* sia delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto, relative al perfezionamento del credito, sia delle provvigioni all'intermediario del credito, di cui alla lettera c), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto. Sul punto, richiama la "*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*" contenuta nell'Allegato al

modulo SECCI, parte integrante del fascicolo contrattuale, che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB.

Quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, rileva la sussistenza di criticità in ordine alle interpretazioni offerte dell'art 16, comma 1, della Direttiva 2008/48/CE, e al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma. Aggiunge che la sentenza *Lexitor* riguarderebbe soltanto i costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente. Relativamente al contratto n. ***210, eccepisce, con riguardo agli oneri assicurativi relativi al “*rischio vita*” e “*rischio impiego*”, l'avvenuto rimborso dell'importo complessivo di € 124,88, da parte della Compagnia Assicuratrice, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione *ex ante* portate a conoscenza del cliente, e la legittimità dell'addebito a titolo di commissione di estinzione. Fa presente, inoltre, che tale commissione rappresenta *un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti che indubitabilmente insorgono a carico della banca per porre termine al rapporto di finanziamento*. Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di

legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

La ricorrente chiede il rimborso dei costi collegati a due contratti di finanziamento anticipatamente estinti.

Con riferimento al contratto n. ***229, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l'intervento di un agente in attività finanziarie e di un intermediario ex art. 106 Tub, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa, invece, che abbiano natura *recurring* le Commissioni per la gestione del finanziamento, in quanto corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Considerati i rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	5,66%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,83%

n/c ▼		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissione lett. A (up front)	€ 664,80	€ 382,26	€ 238,18	○	€ 238,18
○	commissione lett. B (recurring)	€ 664,80	€ 382,26	€ 238,18	○	€ 0,00
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 3.390,48	€ 1.949,53	€ 1.214,72	○	€ 1.214,72
○	(recurring)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	(recurring)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	(recurring)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.452,90
interessi legali	si

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 162,80. La richiesta non può essere accolta, tenuto conto che la commissione è stata applicata nei limiti di legge.

Con riferimento al contratto n. ***210, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l'intervento di un agente in attività finanziarie, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa, invece, che abbiano natura *recurring* le Commissioni per la gestione del finanziamento, in quanto corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Quanto agli oneri assicurativi, sono in atti le condizioni generali di assicurazione, che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto, alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo. Detti oneri, dunque, vanno rimborsati secondo il criterio in esse riportato. L'intermediario allega comunicazioni delle Compagnie assicurative, attestanti l'avvenuto rimborso dei premi per complessivi € 124,88.

Considerati i rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	40
rate residue	56

TAN ▶	5,75%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,40%

n/c ▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissione lett. A (up front)	€ 539,52	€ 314,72	☐	€ 196,36	☐	€ 196,36
☐	commissione lett. B (recurring)	€ 539,52	€ 314,72	☒	€ 196,36	☐	€ 0,00
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.618,56	€ 944,16	☐	€ 589,09	☐	€ 589,09
☐	premio ass. rischio vita (recurring)	€ 340,70	€ 198,74	☐	€ 124,00	☒	rimborsati
☐	premio ass. rischio impiego (recurring)	€ 143,44	€ 83,67	☐	€ 52,21	☒	rimborsati
☐	(recurring)		€ 0,00	☐	€ 0,00	☒	
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 785,45
interessi legali	sì

Il ricorrente chiede la refusione delle spese per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.238,35, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS